

Comunicato n. 36

Modalità operative per il deposito dei lodi presso la camera arbitrale (ex art. 241, comma 10, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163)

Il presente comunicato sostituisce il precedente comunicato n. 30 del 18/11/2009 sulle modalità operative per il deposito dei lodi presso la Camera arbitrale.

I lodi dovranno essere depositati presso la Segreteria della Camera arbitrale, entro 15 giorni dalla data dell'ultima sottoscrizione, a cura del collegio arbitrale (in caso di impedimento di quest'ultimo, da un suo delegato), munito di un documento di riconoscimento.

I lodi dovranno essere depositati in tanti originali quante sono le parti, oltre ad uno per il fascicolo di ufficio.

Tutti gli originali debbono essere in regola con il bollo (un bollo ogni quattro facciate - per un totale massimo di cento righe) e le relative marche dovranno essere annullate previa congiunzione delle pagine di ogni singola facciata.

Unitamente alla richiesta di deposito del lodo dovrà essere presentata la proposta di liquidazione del compenso spettante ai componenti del collegio arbitrale da parte della Camera arbitrale (c.d. arbitrati amministrati) o provvedimento di liquidazione dei compensi in favore degli arbitri e delle altre spese non previste nel lodo (c.d. arbitrati liberi). In entrambi i casi dovrà essere evidenziato il valore della controversia.

Nel caso di arbitrato amministrato, qualora gli arbitri abbiano anticipato in tutto o in parte la somma pari all'uno per mille sul valore della controversia il relativo importo dovrà essere indicato nel prospetto di liquidazione finale, a titolo di rimborso di somme anticipate da ciascun arbitro (o dal solo arbitro che si è accollato per intero la spesa de qua).

La ricezione del lodo, la proposta di liquidazione del compenso ed il provvedimento di liquidazione dei compensi arbitrali nonché l'eventuale deposito della somma pari all'uno per mille sul valore della controversia saranno documentati con verbale da parte della Segreteria della Camera Arbitrale.

La Segreteria della Camera arbitrale, all'atto del deposito del lodo, provvederà, a richiesta, alla consegna alle parti degli originali del lodo di loro spettanza, previa sottoscrizione, per ricevuta, apposta sull'originale dell'Ufficio.

La stessa Segreteria provvederà, altresì, a comunicare alle parti l'avvenuto deposito del lodo se lo stesso è stato svolto ai sensi dell'art. 241, comma 10, del d.lgs 12 aprile 2006, n. 163.

Viceversa, in caso di procedimento arbitrale svolto presso la Camera arbitrale, il segretario di ogni singolo collegio provvederà a fare le prescritte comunicazioni (v. Manuale di procedura per i segretari dei collegi arbitrali pubblicato con comunicato n. 28 del 21/07/2008 alle pagine 43-44).

Resta ferma, ai fini dell'esecutività del lodo, la disciplina contenuta nel codice di procedura civile (cfr. art. 825 c.p.c.).

A tal fine, la Segreteria della Camera arbitrale potrà provvedere alla consegna di copie conformi agli originali del lodo.

Per il rilascio delle copie conformi, le parti interessate dovranno:

- presentare istanza;
- produrre le marche da bollo (un bollo ogni quattro facciate - per un totale massimo di cento righe) nonché versare i diritti di copia;
- firmare l'attestazione di avvenuto rilascio di copia, predisposta dalla Segreteria.

Deliberato dal Consiglio nella seduta del 4 luglio 2012, verbale n. 361.

Roma 4 luglio 2012